

14002 18



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE
MASSIMO FERRO
FRANCESCO TERRUSI
ALBERTO PAZZI
ALDO CENICCOLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

Azione revocatoria
ex art. 67, comma
1, n. 2, legge fall.

Ud. 28/03/2018 CC
Cron. *14002*
R.G.N. 6090/2013

ORDINANZA

sul ricorso n. 6090/2013 proposto da:

G.I.A.C. s.r.l. (Gruppo Industriale Alimentari e Carni), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

[omissis - IL CASO.it] , presso lo studio dell' Avvocato [omissis - IL CASO.it]

giusta

procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Fallimento Società Turistica Armonia Coop. a r.l., in persona del
Curatore Avv. [omissis - IL CASO.it], elettivamente domiciliato in Roma, V [omissis - IL CASO.it]

Giuca giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

*ORD
599
2018*

avverso la sentenza n. 1654/2012 della Corte d' Appello di Catania depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/3/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;

Rilevato che:

1. con sentenza del 17 maggio 2005 il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda presentata dal fallimento della società Turistica Armonia Cooperativa a r.l. perché fossero revocate ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. le cessioni di credito eseguite dalla compagine fallita in favore di G.I.A.C. s.r.l. nei due anni antecedenti l' apertura del concorso e condannava la convenuta alla restituzione alla procedura di € 360.318,82.

2. La Corte d' Appello di Catania, con sentenza depositata in data 20 novembre 2012, rigettava l' appello proposto da G.I.A.C. s.r.l. in quanto, posto che l' esistenza di un accordo generale di cessione non esentava dalla verifica dell' anteriorità del singolo atto di cessione al debito a cui si riferiva, nel caso di specie il debito della fallita nei confronti della G.I.A.C. s.r.l. era anteriore alla stipula degli accordi di cessione versati in atti e oggetto della revocatoria proposta, riguardando in maniera inequivoca forniture già eseguite.

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia G.I.A.C. s.r.l. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento della società Turistica Armonia Cooperativa a r.l..

Considerato che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell' art. 67 legge fall. poichè la corte territoriale, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto che il debito della fallita fosse anteriore alla stipula della cessione senza

APazzi

valorizzare a fini probatori gli accordi in origine intervenuti fra le parti per definire le modalità di pagamento delle successive prestazioni di fornitura tramite un sistema di cessione di crediti.

Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l' erronea valutazione dell' insussistenza del requisito soggettivo di cui all' art. 67, comma 1, legge fall. in quanto la Corte d' Appello non aveva tenuto conto dell' allegata assenza di sintomi di insolvenza rilevabili da parte dell' *accipiens* e aveva così omesso la motivazione su un punto decisivo della controversia.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che la cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali (Cass. 2/11/2017 n. 26063; Cass. 27/4/2011 n. 9388).

La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si sottrae a questa caratterizzazione ove invece sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto (si vedano in questo senso Cass. 22/01/2009 n. 1617, Cass. 13/12/2006 n. 26697, Cass. 23/4/2002 n. 5917).

Una simile valutazione muove dal presupposto che l' art. 67, comma 1, legge fall. consideri gli atti non normali nella prassi commerciale come sintomatici del dissesto del debitore poi fallito e tali da giustificare la presunzione *iuris tantum* che l' altro contraente sia in grado di trarne la conoscenza dello stato di insolvenza al momento

AlBerti

del compimento dell'atto, con la conseguenza che su tale contraente grava l'onere di fornire la prova contraria (Cass. 21/7/2000 n. 9578). Tuttavia, ove le parti nell'ambito di un rapporto di durata pattuiscano in origine, in vista dell'evoluzione del rapporto, specifiche modalità di pagamento che prevedano anche il ricorso alla cessione del credito vantato dal somministrato nei confronti del debitore ceduto, il giudice non deve fare riferimento, nel valutare il carattere anomalo dei singoli pagamenti avvenuti nel corso del rapporto, alla generale prassi commerciale, ma, se esistenti, alle regole generali dello specifico contratto di durata e alle modalità di pagamento seguite nel caso concreto dalle parti, in quanto soltanto queste circostanze sono idonee ad attestare l'eventuale carattere consueto del pagamento tramite cessione del credito e consentono di conseguenza di apprezzare se l'*accipiens* fosse in grado di rendersi conto che il ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite era sintomatico del dissesto del debitore poi fallito.

ABR

In altri termini nel caso in cui non vi sia un accordo per la cessione contestuale al sorgere del debito ma un accordo generale di cessione a monte (di cui la Corte d'Appello nel caso di specie ha dato espressamente atto) a cui abbiano fatto seguito singole cessioni di credito da parte del somministrato disposte per saldare precedenti fatture del somministrante, queste ultime cessioni, sebbene abbiano riguardato debiti preesistenti se apprezzate singolarmente, hanno però adempiuto un accordo generale addirittura antecedente al debito e in questo particolare contesto non possono considerarsi anomale, perché, rispondendo alle regole che le parti si erano date in precedenza, non erano idonee a far sospettare alcunché all'*accipiens*. La sentenza gravata non è coerente con questo principio, laddove, ai fini di valutare il carattere anomalo del pagamento, si limita a

constatare l' anteriorità dei singoli debiti della fallita alla stipula di ciascun accordo di cessione e trascura invece di considerare l' esistenza di un pur riconosciuto accordo generale di cessione fra le parti con il benessere del debitore ceduto; così facendo infatti la corte territoriale ha valutato l' anomalia dell' adempimento rifacendosi a una generale prassi commerciale non significativa nel caso concreto, perché superata dalle caratteristiche peculiari che regolavano l' evoluzione del contratto di somministrazione.

6. L' accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l' assorbimento dell' ulteriore doglianza presentata.

La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.


Carbone

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 28 marzo 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 31 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

